

MONTEFERRO S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE ELABORATO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

PARTE GENERALE

INDICE

1. Monteferro S.p.A. - Attività e organizzazione
2. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
 - 2.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto per le persone giuridiche
 - 2.2 L'adozione di un modello di organizzazione e di gestione quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa
 - 2.3 Fonte del Modello: linee guida di Confindustria per l'adozione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo
3. Adozione di un Modello di organizzazione e gestione da parte di Monteferro
 - 3.1 Obiettivi perseguiti da Monteferro con l'adozione del Modello di organizzazione e gestione
 - 3.2 Finalità specifiche del Modello
 - 3.3 I destinatari del Modello
 - 3.4 Struttura del Modello
 - 3.5 Modifiche e integrazioni del Modello
 - 3.6 Risk Assessment - Prima adozione del Modello

4. L'Organismo di Vigilanza
 - 4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza
 - 4.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza
 - 4.3 Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza
 - 4.4 Comunicazioni dell'OdV nei confronti degli organi societari
5. Formazione del personale e informativa
6. Obblighi di collaboratori esterni, fornitori e partners
7. Sistema disciplinare
 - 7.1 Principi generali
 - 7.2 Provvedimenti per inosservanza da parte dei dipendenti diversi dai dirigenti
 - 7.3 Provvedimenti per inosservanza da parte dei dirigenti
 - 7.4 Provvedimenti per inosservanza da parte degli Amministratori e dei Sindaci
 - 7.5 Provvedimenti per inosservanza da parte di fornitori, consulenti e partner

PARTE SPECIALE

INDICE

1. Descrizione di dettaglio delle Aree di Rischio per le quali è stato adottato il Modello

Area Acquisti ed Area Vendite

Area Finanziaria – Bilancio

Area del Personale

Area Ambientale

2. Segnalazioni e flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

3. Codice Etico

4. Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

PARTE GENERALE

1. Monteferro S.p.A. - Attività e organizzazione

Monteferro S.p.A. (di seguito anche "Monteferro" o "la Società") ha sede legale in Milano 20156, Via Perin del Vaga, 12. La sede produttiva è in via Como 11, 21020 Monvalle (Varese).

L'organo al vertice del sistema di governo aziendale è il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione delega formalmente parte dei suoi poteri all'Amministratore Delegato e ad alcuni Consiglieri.

2. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

2.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto per le persone giuridiche

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"* (di seguito, **"Decreto"**) ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito, gli **"Enti"** e, singolarmente, l'**"Ente"**) qualora determinati reati, specificamente individuati dal Decreto, siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da (i) persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (di seguito, i **"Soggetti Apicali"**), o (ii) persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali.

Tale responsabilità amministrativa dell'Ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto e, per espressa previsione dell'articolo 8 del Decreto, è autonoma rispetto a quella dell'autore del reato.

La previsione di una responsabilità amministrativa degli Enti discendente da reato è finalizzata a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali, espressamente individuati a livello legislativo in conformità al principio di legalità, le persone giuridiche, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica che abbiano tratto vantaggio dalla commissione degli stessi.

Le ipotesi di reato per le quali sussiste una responsabilità amministrativa degli Enti sono state espressamente indicate nel Decreto; provvedimenti legislativi successivi (Legge 16 marzo 2006 n. 146, D.Lgs. 109/2012 e D.Lgs. 190/2012) hanno ulteriormente ampliato le fattispecie di reato da cui può conseguire una responsabilità amministrativa degli Enti.

I reati richiamati dalle suddette disposizioni normative possono essere ricompresi nelle seguenti categorie:

a) delitti contro la pubblica amministrazione:

- Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea
- Indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato
- Truffa aggravata a danno dello Stato
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico
- Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Corruzione in atti giudiziari
- Istigazione alla corruzione
- Concussione
- Peculato, concussione, corruzione, istigazione alla corruzione di

membri delle Comunità Europee, degli Stati esteri e delle organizzazioni pubbliche internazionali

b) delitti informatici e trattamento illecito di dati:

- Falsità
- Uso di atti falsi
- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri e copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti, riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
- Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, nonché di sistemi informatici o telematici
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

c) delitti di criminalità organizzata:

- Associazione per delinquere
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
- Tratta di persone
- Acquisto e alienazione di schiavi
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere

- Scambio elettorale politico-mafioso
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione
- Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

d) delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
- Alterazione di monete
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

e) delitti contro l'industria e il commercio:

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza
- Frodi contro le industrie nazionali
- Frode nell'esercizio del commercio
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

f) reati societari:

- False comunicazioni sociali
- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori
- Falso in prospetto
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione
- Impedito controllo
- Formazione fittizia del capitale
- Indebita restituzione dei conferimenti
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
- Operazioni in pregiudizio dei creditori
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
- Illecita influenza sull'assemblea
- Aggiotaggio
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

g) delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico:

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
- Assistenza agli associati delle associazioni con finalità terroristiche o eversive
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
- Condotte con finalità di terrorismo
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione

- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
 - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di everzione
- h) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili:
- Pratiche di mutilazione genitale femminile
- i) delitti contro la personalità individuale:
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
 - Tratta di persone
 - Acquisto e alienazione di schiavi
 - Prostituzione minorile
 - Pornografia minorile
 - Detenzione di materiale pornografico
 - Pornografia virtuale
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
- l) abusi di mercato:
- Abuso di informazioni privilegiate
 - Manipolazione del mercato
- m) omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:
- Omicidio colposo
 - Lesioni personali colpose
 - Circostanze aggravanti
- n) reati transnazionali:
- associazione per delinquere
 - associazione di tipo mafioso
 - favoreggiamento personale
 - associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope
 - associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi

lavorati esteri

- disposizioni contro l'immigrazione clandestina

o) ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita:

- Ricettazione
- Riciclaggio
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

p) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

q) delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

- Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

r) reati ambientali:

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
- commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica
- Scarichi sul suolo
- Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee
- Scarichi in reti fognarie
- Scarichi di sostanze pericolose
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
- Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti
- Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale
- Autorizzazioni in ipotesi particolari

- Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione
- Albo nazionale gestori ambientali
- Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate
- Autosmaltimento
- Operazioni di recupero
- Divieto di abbandono
- Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi
- Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto
- Bonifica dei siti
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
- Traffico illecito di rifiuti
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
- Sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio
- Inquinamento doloso o colposo provocato dalle navi e conseguenti sanzioni

s) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

t) corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione:

- induzione a dare o promettere utilità
- corruzione per l'esercizio della funzione
- corruzione tra privati

La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi di un Ente derivanti dalla commissione, nel suo interesse o vantaggio, di uno o più dei reati sopra indicati spetta al giudice penale competente per delitti o le contravvenzioni dai quali tali illeciti discendono; per ragioni di effettività,

omogeneità ed economia processuale l'articolo 40 del Decreto dispone l'obbligatoria riunione del procedimento penale contro l'autore del fatto e del procedimento amministrativo contro l'Ente nel cui interesse o vantaggio è stato commesso il reato.

L'apparato sanzionatorio a carico dell'Ente prevede misure particolarmente afflittive quali:

- la *sanzione pecuniaria*. Si applica a seguito del riconoscimento della colpevolezza dell'Ente a seguito di realizzazione di qualsiasi condotta illecita, tra quelle richiamate dal medesimo Decreto ed è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su «quote».
- la *sanzione interdittiva*. Si applica per alcune tipologie di reati e per le ipotesi di maggior gravità. Può essere irrogata anche in via cautelare e si traduce nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In ogni caso, le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente - prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito il danno, o lo abbia riparato;
- abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- abbia messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il

reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

Qualora ricorrano tutti questi comportamenti - considerati di ravvedimento operoso - anziché la Sanzione interdittiva si applicherà quella pecuniaria.

- la *confisca*. Consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato; non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.
- la *pubblicazione della sentenza*. Può essere inflitta quando all'Ente viene applicata una sanzione interdittiva; viene effettuata a spese dell'Ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale.

Il Decreto elenca tassativamente, come sopra indicato, le fattispecie di reato dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli Enti.

2.2 L'adozione di un Modello di organizzazione e di gestione quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa

Il Decreto prevede, all'articolo 6, che gli Enti non debbano rispondere del reato commesso nel loro interesse o vantaggio da uno dei Soggetti Apicali qualora siano in grado di provare:

- di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi (di seguito il “**Modello**”);
- di aver affidato ad un proprio organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza

del Modello e di curarne l'aggiornamento;

- che la commissione del reato da parte dei Soggetti Apicali si è verificata solo a seguito dell'elusione fraudolenta del predisposto Modello di organizzazione e gestione; e
- che la commissione del reato non è stata conseguente ad una omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Ai sensi dell'articolo 7 del Decreto, nell'ipotesi in cui il reato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sia commesso da una persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, l'adozione ed efficace attuazione di un Modello di organizzazione e gestione volto alla prevenzione dei reati della specie di quello verificatosi ha, di per sé, efficacia esimente da responsabilità per l'Ente.

Ai sensi degli articoli 12 e 17 del Decreto l'adozione di un Modello di organizzazione e di gestione rileva, oltre che come possibile esimente per l'Ente dalla responsabilità amministrativa, anche ai fini della riduzione della sanzione pecuniaria e della inapplicabilità delle sanzioni interdittive, purché esso sia adottato in un momento anteriore alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e risulti idoneo a prevenire la commissione dei reati della specie di quelli verificatisi.

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 6 del Decreto, il Modello di organizzazione e gestione di un Ente deve:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- stabilire procedure volte a prevenire la commissione dei reati, cui dovranno conformarsi i soggetti in posizione apicale nell'assunzione e attuazione delle decisioni dell'Ente;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire che si verifichino situazioni atte a favorire la commissione di reati, quali tipicamente la creazione di fondi occulti;
- prevedere obblighi di informazione dei vari settori aziendali nei

confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento del Modello; e

- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle disposizioni del Modello, in modo da garantirne l'efficace attuazione.

I modelli di organizzazione e gestione previsti dal Decreto consistono pertanto in un insieme di regole procedurali volte alla prevenzione dei reati ed in una serie di misure di comunicazione delle intervenute violazioni alle individuate procedure. Il Modello adottato deve quindi prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività dell'Ente nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente le situazioni in cui vi è il rischio di commissione di un reato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

2.3 Fonte del Modello: linee guida di Confindustria per l'adozione di Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo

Per espressa previsione legislativa (art. 6, comma 3, D.Lgs. 231/2001), i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia.

In data 9 aprile 2008, Confindustria ha aggiornato il testo delle proprie “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001”, emanate nel 2002 e approvate dal Ministero della Giustizia nel 2004, al fine di “offrire un aiuto concreto alle imprese ed associazioni nell'elaborazione dei modelli e nella individuazione di un organo di controllo”. Siffatte Linee possono essere così schematizzate:

- individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del

sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- codice etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo di gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice civile e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza (OdV) di cui al successivo Paragrafo 5, riassumibili come segue:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione;
- obblighi di informazione da parte dell'OdV

3. Adozione di un Modello di organizzazione e gestione da parte di Monteferro

3.1 Obiettivi perseguiti da Monteferro con l'adozione del Modello di organizzazione e gestione

Monteferro, al fine di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione dei propri affari e nello svolgimento delle attività che ne

costituiscono l'oggetto sociale, a tutela della posizione e dell'immagine propria, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti, ha ritenuto di procedere all'attuazione di un Modello di organizzazione e di gestione ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Decreto.

Il Modello è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Monteferro con delibera in data 19 aprile 2013.

3.2 Finalità specifiche del Modello

Scopo del presente Modello è l'adozione di un sistema strutturato e organico di regole comportamentali e di controllo, che consenta di impedire la commissione, nell'interesse o a vantaggio di Monteferro, delle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle aree nel cui ambito è possibile la commissione dei reati previsti dal Decreto (di seguito, le "**Aree a Rischio**") e la previsione di specifiche regole di controllo per le attività concernenti tali aree, il Modello intende:

- consentire a Monteferro, grazie ad una attività di monitoraggio delle Aree a Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati per i quali il Decreto prevede una responsabilità amministrativa degli Enti;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome o per conto di Monteferro nelle Aree a Rischio, la consapevolezza di poter dare luogo ad una responsabilità di natura amministrativa in capo a detta Società, ove essi commettano nell'interesse o a vantaggio di essa i reati contemplati dal Decreto; e
- ribadire che le condotte costituenti i reati di cui al Decreto sono fortemente condannate da Monteferro, anche ove poste in essere nel suo interesse o a suo vantaggio, in quanto contrarie, oltre che a disposizioni di legge, anche ai principi etico - sociali a cui Monteferro ispira la propria attività sociale.

Per il conseguimento delle suddette finalità, Monteferro ha compiuto in primo luogo una attività di *"risk assessment"* (nelle modalità descritte al successivo punto 3.6) volta ad individuare, all'interno della propria realtà aziendale, le attività a rischio di commissione dei reati indicati dal Decreto. Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, Monteferro ha inoltre reputato necessario il compimento delle seguenti attività:

- stabilire modalità di documentazione delle attività inerenti alle Aree a Rischio che consentano una verifica *ex post* di tali attività;
- definire le competenze dei soggetti operanti nelle Aree a Rischio, in ottemperanza al principio della separazione tra le funzioni operative e quelle di controllo;
- definire i poteri autorizzativi dei Soggetti Apicali in modo coerente con le responsabilità ad essi assegnate;
- attribuire all'Organismo di Vigilanza specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello e di aggiornamento del medesimo; e
- svolgere attività di sensibilizzazione e di diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite con il Modello.

3.3 I destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società, ai dipendenti della Società, ancorché distaccati all'estero per lo svolgimento dell'attività, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato della medesima.

I consulenti, i collaboratori esterni, i fornitori ed i partner sono tenuti al rispetto delle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 231/2001 e dei principi etici adottati da Monteferro, tramite apposite clausole contrattuali. Monteferro provvede a verificare se i principi etici su cui si basano le attività dei

consulenti, collaboratori esterni, fornitori e partner medesimi risultino collimanti con quelli di cui al Codice Etico della Società.

3.4 Struttura del Modello

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale" e da una "Parte Speciale", composta a sua volta da quattro sezioni:

- Descrizione di dettaglio delle Aree di Rischio per le quali è stato adottato il Modello

Area Acquisti ed Area Vendite

Area Finanziaria – Bilancio

Area del Personale

Area Ambientale

- Segnalazioni e flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza
- Codice Etico
- Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

3.5 Modifiche e integrazioni del Modello

In conformità a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera a) del Decreto, ai sensi del quale il Modello costituisce un atto adottato dall'"organo dirigente" dell'Ente, il Consiglio di Amministrazione adotta, anche sulla base di indicazioni e proposte provenienti dall'Organismo di Vigilanza, modifiche al Modello e adotta le integrazioni dello stesso, a seguito di:

- modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 231/2001 ed ai reati e illeciti amministrativi;
- modifiche significative della struttura organizzativa dell'Ente, nuove attività, nuovi prodotti e/o nuovi servizi che modificano in modo non marginale l'assetto organizzativo dell'Ente.

3.6 Risk Assessment - Prima adozione del Modello

Al fine di determinare per quali illeciti penali, tra quelli contemplati dal Decreto, sussistono rischi di commissione nel suo interesse o vantaggio e al fine di individuare le Aree a Rischio esistenti all'interno della propria realtà aziendale, Monteferro ha posto in essere, avvalendosi dell'opera di un consulente esterno, una attività di "*risk assessment*", che si è svolta tramite la partecipazione del *management* aziendale ad interviste individuali e mediante la compilazione di questionari di auto-valutazione.

Il progetto si è concluso con l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo nella data sopra menzionata.

4. L'Organismo di Vigilanza

4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

L'articolo 6, comma 1, lettera b) del Decreto prevede, quale condizione per la concessione all'Ente dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dell'attuato Modello, nonché di valutare le esigenze di aggiornamento, sia affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, è necessario che l'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "**OdV**"), considerato nel suo complesso, impronti le proprie attività a criteri di autonomia ed indipendenza, professionalità e continuità di azione, così da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello.

L'autonomia e l'indipendenza dell'OdV si traducono nell'autonomia dell'iniziativa di controllo rispetto ad ogni forma d'interferenza o di condizionamento da parte di qualunque esponente della persona giuridica e, in particolare, dell'organo dirigente.

Al fine di assicurare tali requisiti, l'OdV riporta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso. L'OdV deve altresì godere di garanzie tali da impedire che l'OdV o alcuno dei suoi componenti possano essere rimossi o penalizzati in conseguenza dell'espletamento dei loro compiti. Il requisito della *professionalità* si traduce, invece, nella capacità dell'OdV di assolvere alle proprie funzioni ispettive rispetto all'effettiva applicazione del Modello, nonché nelle necessarie qualità per garantire la dinamicità del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al vertice societario.

Con riferimento, infine, alla continuità di azione, l'OdV dovrà vigilare costantemente sul rispetto del Modello, verificare assiduamente l'effettività e l'efficacia dello stesso, monitorarne il continuo aggiornamento, rappresentare un referente costante per ogni soggetto che presti attività lavorativa per la Società. L'OdV può essere coadiuvato da risorse interne alla Società o da consulenti esterni.

L'OdV è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione ed è tenuto a riferire a tale organo con continuità. La nomina è sottoposta anche all'Assemblea degli Azionisti nella prima riunione utile. Il o i componenti dell'OdV restano in carica per un periodo di 1 (uno) anno, sono revocabili per giusta causa o per perdita dei requisiti soggettivi di seguito indicati e possono essere rieletti al termine del loro mandato.

Al fine di garantire all'OdV una piena autonomia nell'espletamento delle proprie funzioni, in occasione della nomina, il Consiglio di Amministrazione determina le adeguate risorse finanziarie annue di cui l'OdV dispone e riconosce all'OdV un emolumento. L'OdV può autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, qualora l'impiego di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'OdV deve informare senza ritardo il Consiglio di Amministrazione (o l'assemblea dei soci) della Società.

Nomina

La nomina a membri dell'OdV è condizionata alla presenza di requisiti soggettivi di onorabilità, integrità e rispettabilità ed alla sussistenza di adeguate competenze tecniche in materia di controllo societario.

Ove, nel corso di un mandato, l'OdV o un componente dello stesso venga meno, per dimissioni, revoca o altra causa, il Consiglio di Amministrazione procederà senza indugio alla relativa sostituzione.

Non possono essere nominati alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali abbiano subito una sentenza di condanna, ancorché non definitiva o con pena condizionalmente sospesa, o una sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione:

- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- a pena detentiva, per un tempo non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
- per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
- per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del D.Lgs. n. 61/2002;
- per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

- per uno dei reati o degli illeciti amministrativi richiamati dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- coloro i quali abbiano rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno alla Società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto;
- coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

Revoca

Il Consiglio di Amministrazione di Monteferro può revocare i componenti dell'OdV nel caso in cui si verificano rilevanti inadempimenti rispetto al mandato conferito, in ordine ai compiti indicati nel Modello, tra cui la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite in ragione del mandato, nonché quando il Consiglio di Amministrazione venga a conoscenza di cause di ineleggibilità, anteriori alla nomina a componente dell'OdV.

Decadenza

I componenti dell'OdV decadono dalla carica nel momento in cui, successivamente alla loro nomina:

- vengano a trovarsi in una delle situazioni contemplate nell'art. 2399 c.c.;
- si accerti che gli stessi abbiano rivestito la qualifica di componenti dell'Organismo di Vigilanza in seno ad una società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto in relazione a reati o a illeciti amministrativi commessi durante la loro carica;
- venga accertata, da parte del Consiglio di Amministrazione, negligenza, imperizia o colpa grave nello svolgimento dei relativi

compiti e, in particolare, nell'individuazione e conseguente eliminazione di violazioni del Modello, nonché, nei casi più gravi, perpetrazione di reati.

Sospensione

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza:

- l'applicazione di una misura cautelare personale;
- l'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche.

Resta ferma la possibilità che il Consiglio di Amministrazione convochi l'OdV ogniqualvolta si rendano necessari chiarimenti, notizie o giudizi valutativi.

4.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV è affidato il compito di:

- verificare, attraverso l'acquisizione di informazioni e di documenti rilevanti e la conduzione di ispezioni, l'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari dello stesso in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto per le quali sussiste un rischio di commissione nell'interesse o a vantaggio di Monteferro;
- elaborare ed attuare un programma di controllo delle aree a rischio, provvedendo alla stesura di un calendario delle relative attività;
- effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o atti, posti in essere nell'ambito delle Aree di Rischio;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale le accertate violazioni del Modello;
- promuovere l'attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti

- dei destinatari che non osservano le prescrizioni del Modello;
- verificare l'effettiva idoneità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
 - valutare la fondatezza delle segnalazioni di violazioni al Modello che gli pervengono;
 - assicurare il riserbo sull'identità dei soggetti che comunicano possibili violazioni del Modello o la possibile commissione di un reato previsto dal Decreto nell'interesse o a vantaggio di Monteferro;
 - promuovere il costante aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali o ad intervenute modifiche legislative;
 - condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento delle Aree a Rischio;
 - assicurare adeguati flussi informativi verso il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale;
 - predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per le informazioni rilevanti ai fini dell'attuazione del Modello, che adotti modalità tali da garantire la riservatezza del soggetto comunicante;
 - promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello a tutti i livelli della struttura aziendale di Monteferro;
 - valutare periodicamente la conoscenza da parte del personale delle disposizioni del Modello, mediante interviste a campione; e
 - fornire chiarimenti sul significato e su aspetti applicativi delle previsioni contenute nel Modello.

Nello svolgimento delle proprie attività di vigilanza e controllo l'OdV, senza la necessità di alcuna previa autorizzazione, avrà libero accesso presso tutte le strutture e uffici di Monteferro e potrà interloquire con qualsiasi soggetto operante nelle suddette strutture ed uffici, al fine di ottenere ogni informazione o documento che esso ritenga rilevante.

Nello svolgimento dei propri compiti di vigilanza e controllo, l'OdV potrà avvalersi di ogni risorsa interna a Monteferro che, di volta in volta, si rendesse a tal fine necessaria, nonché, ove occorrente, di consulenti esterni per il compimento, sotto la propria responsabilità, delle attività indicate ai punti sopra evidenziati.

4.3 Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

Mediante apposito sistema di comunicazione interna l'OdV deve costantemente ricevere i dati e le informazioni previste dal documento "Segnalazioni e flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza" ed essere tempestivamente informato delle condotte poste in essere in violazione del Modello o che possono comunque assumere rilievo ai sensi del Decreto. I Soggetti Apicali ed i dipendenti di Monteferro sono tenuti ad informare l'OdV, in forma scritta, della commissione, o della ragionevole possibilità di avvenuta commissione, nell'interesse o a vantaggio di Monteferro, di un reato previsto dal Decreto e dell'intervenuta violazione del Modello.

Il dipendente che intenda segnalare la commissione di un reato previsto dal Decreto o la violazione del Modello deve contattare l'OdV.

L'OdV, nella valutazione delle segnalazioni ricevute, potrà ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della violazione; l'OdV è tenuto a motivare per iscritto al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale la propria decisione ove, a seguito di sommari accertamenti, reputi non opportuno procedere ad una indagine interna sui fatti oggetto di segnalazione.

L'OdV deve inoltre essere tempestivamente informato dal Consiglio di Amministrazione o da un Consigliere di qualsiasi notizia proveniente, o di qualsiasi provvedimento emanato da pubbliche autorità, da cui risulti lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di persone ignote, che potrebbero condurre ad una responsabilità amministrativa di Monteferro ai sensi del Decreto.

L'Organismo agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro

qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Monteferro o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

A tal fine, ogni segnalazione/comunicazione inviata all'OdV è conservata dall'OdV medesimo in un apposito archivio informatica e/o cartaceo tenuto in conformità alle disposizioni di cui al Decreto n. 196/2003, salvo l'assolvimento dei propri compiti di *reporting* verso il vertice societario.

L'accesso a tali comunicazioni è consentito unicamente all'OdV, che si impegna a farne uso unicamente per i fini ispettivi e di verifica propri della funzione da esso ricoperta; il mancato rispetto di tale dovere di riservatezza da parte dei componenti dell'OdV costituisce inadempimento rispetto ai compiti assegnati loro dal Consiglio di Amministrazione.

Per tutti gli altri aspetti operativi si rimanda all'apposito documento che verrà emesso per regolare le "Segnalazioni e flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza".

4.4 Comunicazioni dell'OdV nei confronti degli organi societari

L'OdV informa con cadenza periodica, o in ogni caso ritenuto opportuno, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale in merito all'attuazione del Modello, alle violazioni accertate, all'emersione di profili critici e alla necessità di interventi di modifica o di aggiornamento dello stesso. L'OdV invia al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale un rapporto annuale nel quale illustra le attività svolte, i risultati delle verifiche effettuate e le attività da intraprendere nell'anno successivo.

5. Formazione del personale e informativa

Monteferro, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001 e al fine di dare efficace attuazione al Modello, definisce uno specifico piano di comunicazione e formazione volto ad assicurare un'ampia divulgazione ai destinatari del Modello dei principi in esso previsti, nonché delle

procedure di comportamento ad esso riferibili. Tale piano è gestito dalla Direzione Risorse Umane che si coordina con l'OdV.

In particolare, per quanto attiene alla *comunicazione*, è previsto che il Modello sia consegnato e/o messo a disposizione dei destinatari dello stesso.

Per quanto riguarda la *formazione*, Monteferro porrà in essere una specifica attività di formazione riguardante, in generale, le disposizioni normative in tema di responsabilità amministrativa degli Enti (e, quindi, le conseguenze derivanti alla Società dall'eventuale commissione di illeciti da parte di soggetti che per essa agiscano), le caratteristiche essenziali degli illeciti previsti dal Decreto e, più specificatamente, i principi contenuti nel Modello, nonché le specifiche finalità preventive che il Modello persegue in tale contesto.

Tale attività è articolata in relazione ai ruoli, alle funzioni e alle responsabilità rivestite dai singoli destinatari, nonché al livello di rischio dell'area di attività o del processo aziendale in cui gli stessi operano.

6. Obblighi di collaboratori esterni, fornitori e *partners*

Nei contratti conclusi da Monteferro con i collaboratori esterni, i fornitori e i *partners* sarà previsto l'obbligo per tali soggetti di non porre in essere condotte in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tali da comportare la commissione, nell'interesse o a vantaggio di Monteferro, di un reato rilevanti ai sensi del Decreto; tali contratti dovranno inoltre prevedere la violazione di tale obbligo quale clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ove sia applicabile la legge italiana, o di analogo disposizione, ove esistente, ai sensi della diversa legge applicabile.

7. Sistema disciplinare

7.1 Principi generali

L'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio, con sanzioni proporzionate alla gravità della violazione rispetto alle infrazioni delle

regole di cui al presente Modello da parte dei destinatari rappresenta requisito imprescindibile per una piena efficacia del Modello medesimo.

L'applicazione delle sanzioni prescinde sia dalla rilevanza penale della condotta, sia dall'avvio dell'eventuale procedimento penale da parte dell'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri una fattispecie di reato, rilevante o meno ai sensi del Decreto. L'applicazione delle sanzioni potrà pertanto avere luogo anche se i destinatari abbiano posto esclusivamente in essere una violazione dei principi sanciti dal Modello che non concretizzi un reato ovvero non determini responsabilità diretta della Società.

7.2 Provvedimenti per inosservanza da parte dei dipendenti diversi dai dirigenti

La violazione delle regole comportamentali previste dal presente Modello e dalle procedure aziendali da parte dei dipendenti, e quindi soggetti al CCNL, costituisce un illecito disciplinare rientrante nella fattispecie di cui all'art. 6, Sezione 4° Titolo VII del vigente Contratto Collettivo Nazionale per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata ed alla installazione di impianti, quale ipotesi di illeciti disciplinari stabilite dalla Direzione e portate a conoscenza dei lavoratori.

Le sanzioni sono commisurate al livello di responsabilità ed autonomia operativa del lavoratore, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità e gravità del suo comportamento (valutabile in relazione al livello di rischio cui la Società risulta esposta) e, da ultimo, alle particolari circostanze in cui si è manifestato il comportamento in violazione del Modello.

In coerenza con il processo attualmente adottato dalla Società, si prevede che le sanzioni da comminarsi a seguito di riscontrate violazioni al presente Modello siano quelle previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata ed alla installazione di impianti .

A seguito della comunicazione all'OdV della violazione del Modello e/o della commissione di un reato previsto dal D.Lgs. 231/2001 verrà dato avvio ad una procedura d'accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL. La procedura d'accertamento sarà promossa dall'OdV e sarà svolta dalle funzioni competenti nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) in relazione sia all'esposizione dei codici disciplinari, ed in particolare all'obbligo di preventiva contestazione dell'addebito al dipendente, anche al fine di consentire allo stesso di approntare una idonea difesa e di fornire eventuali giustificazioni.

I provvedimenti di richiamo verbale e ammonizione scritta si applicano in caso di inosservanze di minor rilievo dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello ovvero di violazione di minor rilievo delle procedure e norme interne o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

Il provvedimento della multa (non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare) e della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni si applicano in caso di inosservanze di maggior rilievo dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello ovvero di violazione di maggior rilievo delle procedure e norme interne, o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori. A tal fine rileva anche la recidiva infra-biennale di cui all'art. 8 Sezione Quarta Titolo VII del vigente CCNL. Tra i comportamenti sanzionati con la multa non superiore a tre ore di retribuzione e con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni rientra la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione o alla presunta commissione dei reati, ancorché tentati.

Il provvedimento del licenziamento con preavviso si applica in caso di

violazioni di maggior rilievo rispetto a quelle che precedono, in dispregio delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne stabilite dal presente Modello e lesive del rapporto fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro.

Il provvedimento del licenziamento senza preavviso si applica in caso di violazioni di maggior rilievo, in dispregio delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne stabilite dal presente Modello e di gravità tale da non rendere possibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.

7.3 Provvedimenti per inosservanza da parte dei dirigenti

La violazione e/o l'adozione, da parte del personale con qualifica dirigenziale, di condotte sia commissive che omissive non conformi ai principi ed alle regole di comportamento richiamate nel presente Modello ed alle prescrizioni di cui alle procedure aziendali, comporterà l'esercizio da parte della Monteferro SpA dell'azione disciplinare, fino alla risoluzione del rapporto a norma di legge e/o di CCNL di categoria, nei casi più gravi. L'azione e/o il provvedimento saranno commisurati ad una logica di bilanciamento tra condotta trasgressiva e conseguenza disciplinare, in relazione ai seguenti parametri:

- livello di responsabilità ed autonomia del trasgressore;
- eventuale esistenza di precedenti violazioni a carico dello stesso;
- intenzionalità del comportamento e relativa gravità, intesa come il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta a seguito della condotta censurata;
- altre particolari circostanze in cui si è manifestata l'infrazione.

Costituisce illecito disciplinare sia l'omessa vigilanza da parte del dirigente circa la corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente sottoposti, delle regole e delle procedure previste dal Modello e dalle procedure aziendali nonché la violazione degli obblighi di

informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione o alla presunta commissione dei reati, ancorché tentata.

7.4 Provvedimenti per inosservanza da parte degli Amministratori e dei Sindaci

I comportamenti in disprezzo del Modello e delle procedure aziendali da parte degli Amministratori sono comunicati al Consiglio di Amministrazione e possono costituire giusta causa per proporre all'Assemblea dei Soci, da parte del Consiglio di Amministrazione, la revoca con effetto immediato del mandato. In quest'ultima ipotesi la Società ha diritto ai danni eventualmente patiti a causa della condotta illecita realizzata.

In particolare, a seguito della segnalazione della summenzionata violazione, verrà dato avvio ad una procedura d'accertamento condotta dall'OdV.

In caso di violazione delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne contenute nel presente Modello o nelle procedure da parte di un componente del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza invierà tempestivamente una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale medesimo; qualora si tratti di violazioni tali da integrare la giusta causa di revoca, il Consiglio di Amministrazione, su indicazione dell'OdV, proporrà all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvederà agli ulteriori incombeni previsti dalla legge.

7.5 Provvedimenti per inosservanza da parte di fornitori, consulenti, collaboratori esterni e partner

Ogni violazione delle prescrizioni di cui alle norme specifiche richiamate da apposite clausole contrattuali e che i fornitori, i consulenti, i collaboratori esterni e *partner* della Società sono tenuti a rispettare, è comunicata all'Organismo di Vigilanza dal Responsabile dell'Area/Servizio a cui il

contratto o il rapporto si riferiscono, mediante sintetica relazione scritta. Tali infrazioni sono sanzionabili dagli organi competenti in base alle regole interne della Società, secondo quanto previsto dalle predette clausole, ed in ogni caso con l'applicazione di penali convenzionali e/o l'automatica risoluzione del contratto (ai sensi dell'art. 1456 c.c.), fatto salvo il risarcimento del danno.